

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto.

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.5.2011.

**Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2012 —
Chivas/UAMI — Glencairn Scotch Whisky (LIVE WITH
CHIVALRY)**

(Causa T-181/11) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)

(2012/C 399/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Regno Unito) (rappresentante: K. Lumsdaine, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 12 gennaio 2011 (procedimento R 1263/2010-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd e la Chivas Holdings (IP) Ltd

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sopportare le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese sostenute dal convenuto.

⁽¹⁾ GU C 152 del 21.5.2011.

**Ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2012 — Evropaiki
Dynamiki/Commissione**

(Causa T-442/11) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Atto, in parte, confermativo, in parte, informativo — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Omessa identificazione del comportamento addebitato o mancata definizione del pregiudizio dedotto — Irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Omessa prova del pregiudizio — Ricorso manifestamente destituito di fondamento in diritto»)

(2012/C 399/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e M. Dermizakis)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e D. Calciu, agenti, assistiti da avv. P. Wytinck)

Oggetto

In primo luogo, domanda di annullamento di una lettera della Commissione del 27 maggio 2011, in secondo luogo, domanda diretta a condannare la Commissione al risarcimento del danno e, in terzo luogo, domanda volta a condannare la medesima istituzione a pubblicare un annuncio.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 290 dell'1.10.2011.

**Ordinanza del Tribunale del 23 ottobre 2012 — Chivas/
UAMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVALRY)**

(Causa T-530/11) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a provvedere»)

(2012/C 399/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chivas Holdings (IP) Ltd (Paisley, Renfrewshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Carboni, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)